



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0
DELIBERAZIONE N. 15	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLE RATE
RELATIVI AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI 2021

L'anno **duemilaventuno** addi **ventotto** del mese di **giugno** alle ore 21.00 previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in videoconferenza ai sensi dell'art. 1, del D.l. n. 18/2020 e della deliberazione in data 10/04/2020, n. 16, i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SEMINO FABIO	Presente
ALVIGINI GIULIO	Assente
ARENZANI RICCARDO	Presente
CASSINO CRISTINA	Assente
LANFREDI SABRINA	Presente
MARUFFO JACOPO	Presente
PISACCO FRANCESCA	Assente
SUOZZO ROSALBA	Presente
TACCHINO MAURIZIO	Presente
TORRE CAROLINA	Presente
VERNA MAURIZIO	Presente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Sig. MOGNI Dott. GIANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA
Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : C.C. n. 15 del 28.06.2021

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DELLE RATE
RELATIVI AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI 2021

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTO l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni) che ha disposto, limitatamente all'anno 2021, il termine del 30/06/2021 entro il quale i Comuni possono deliberare l'approvazione delle tariffe e regolamenti TARI, sulla base dei PEF validati;

TENUTO CONTO che la competenza in merito alla validazione del PEF spetta al Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR di Novi Ligure, in quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione Arera 443/2019, dopo aver ricevuto i dati necessari da parte dei soggetti interessati (Il Comune ha provveduto ad inviare alla società 5 Valli Servizi srl i dati di competenza per l'elaborazione dei dati finali necessari alla redazione del PEF);

VISTA la documentazione pervenuta agli atti del Comune in data 18/06/2021 prot. 2304, con la quale il CSR, avvalendosi della collaborazione della Ditta Paragon Business Advisor srl, con deliberazione adottata dal CDA 35/2021, ha validato il Piano Economico e Finanziario del servizio rifiuti urbani (completo degli allegati di legge) ai sensi del metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 443/2019/R/rif dell'ARERA;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, in cui è previsto che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

CONSTATATO che l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimenti del servizio integrato dei rifiuti periodo 2018/2021; tale provvedimento dell'ARERA ha previsto un nuovo metodo tariffario (MTR) al fine di omogenizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la citata Deliberazione 443/2019 che reca le disposizioni inerenti la determinazione delle entrate tariffarie relative all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

- l'art 6 della Deliberazione 443/2019 che disciplina altresì la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato)

- l'art. 3-bis, comma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”.

DATO atto che:

- il Metodo (MTR) prevede che le entrate tariffarie determinate per l'anno 2021 non possano eccedere quelle relative all'anno precedente, oltre il limite della variazione annuale, che tiene conto:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) prevede che, nel caso in cui i Enti territorialmente competenti (Etc) ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, il superamento del limite di crescita tariffario, possano presentare all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) una relazione attestante: le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art.1, comma 653, della L. n. 147/2013 e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard, le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa*, l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo e le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale;

- Il CSR ha dato atto che si sono avvalsi della facoltà di cui sopra quotando al massimo il coefficiente PG di cui al metodo Arera, relativo alla valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi che può assumere un valore da 0 a 3, in considerazione dello sforzo societario di avviare il nuovo servizio, tenuto conto che per le altre aree omogenee il valore 2021 è 0;

ATTESO che la TARI, (tributo servizio rifiuti) deve essere determinato sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e con la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 31 del 29.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 5 del 13/02/2021 che ha rinviato al Consiglio Comunale la successiva approvazione delle tariffe, in ottemperanza alla normativa vigente;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe in base al Piano Finanziario di cui sopra, che:

- le utenze erano state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021, con un costo complessivo di €. 135.471,00, suddiviso in costi fissi totali €. 45.364,00 e costi variabili totali €. 90.107,00 comprensivi della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 17200) e delle rate a conguaglio annuali o triennali per recuperi afferenti le tariffe anno 2020;
- preso atto che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della stima della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 87% per le utenze domestiche e nel 13,00% per le utenze non domestiche;

VISTI:

- il comma 38, art. 1 della Legge 205/2017 che, modificando il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, estende di un anno la facoltà per i comuni che applicano il metodo cosiddetto normalizzato di disapplicare i coefficienti Ka, di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, da utilizzarsi per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche, e di adottare, nel calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, nonché della quota fissa e di quella variabile della tariffa delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal citato DPR 158/1999;
- il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate:

*1° rata in acconto pari al 50% entro il 30 settembre 2021;

*2° rata a saldo entro il 30 novembre 2021;

* unica soluzione coincidente con la prima rata

RITENUTO di applicare le agevolazioni già previste nel piano finanziario 2020 e precedenti:

- Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
- Utenze non domestiche: riduzione del 20% del coefficiente Kc e Kd minimo da applicarsi sulla tariffa per le seguenti attività produttive:
 - a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - b) Bar, caffè, pasticceria,
 - c) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

UDITA la proposta del Sindaco come riportato nel verbale della seduta consigliare del 28/06/2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio tributi sulla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese dai consiglieri, in video conferenza, previa singola chiamata nominale;

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2021 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia:
 - il piano finanziario, pervenuto da parte del CSR, che ne ha curato la validazione, (all. 1 2) composto da costi fissi e variabili pari ad € 135.471,00 (costi fissi totali €. 45.364,00 e costi variabili totali €. 90.107,00 comprensivi della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 (quota a rimborso del Miur pari a € 17200) e delle rate a conguaglio annuali o triennali per recuperi afferenti le tariffe anno 2020;
 - le relative tariffe TARI elaborate con il software gestionale dell'ente (all. 3) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche
 - le scadenze di pagamento da parte dei contribuenti:

1 rata	pari al 50% della TARI	30/09/2021
2 rata	a saldo	30/11/2021

unica soluzione coincidente con la prima rata

- 2) Di confermare le seguenti agevolazioni:
 - Utenze domestiche: riduzione del 15% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
 - Utenze non domestiche: riduzione del 20% del coefficiente Kc e Kd minimo da applicarsi sulla tariffa per le seguenti attività produttive:
 - d) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
 - e) Bar, caffè, pasticceria,
 - f) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- 3) di quantificare in €135.299,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRIF/2020 (quota a rimborso da parte del MIUR) il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti oltre alla quota TEFA del 5% alla Provincia pari a € 6.764,95 che verrà riversato direttamente al titolare del diritto;

- 4) di dare atto che il gettito di cui al punto 3) subirà una modifica fisiologica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2021, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;

- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- 6) di demandare al CSR di Novi Ligure tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante l'apposita piattaforma, degli atti relativi al PEF 2021, all'Autorità di regolazione per Energia e Reti (ARERA), ai sensi della deliberazione n. 443/2019;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI Dott. GIANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 07.07.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI Dott. GIANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.06.2021

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI Dott. GIANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 07.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MOGNI GIANNI